



**FEDERESTRATTIVA**

**Onorevole**  
**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione Infrastrutture**  
**Piazza Cavour, 5**  
**20121 Milano**  
[unitaDIS@autorita.energia.it](mailto:unitaDIS@autorita.energia.it)

Roma, li 10 luglio 2013

**Osservazioni al DCO 257/2013/R/gas**  
**“Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas e meccanismi**  
**di perequazione per il quarto periodo regolatorio”**

Onorevole Autorità,

di seguito trasmettiamo le nostre osservazioni relative al documento di consultazione 257/2013/R/gas “Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas e meccanismi di perequazione per il quarto periodo regolatorio”

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con massimo riguardo

Il Segretario Generale  
  
Giuseppe Venditti



**FEDERESTRATTIVA**

## **1. Osservazioni generali**

Federestrattiva apprezza l'approccio tenuto dall'Autorità di suddividere il complesso processo di consultazione degli orientamenti per la definizione dei criteri tariffari per il quarto periodo regolatorio in più fasi, così da focalizzare l'attenzione su temi specifici non necessariamente tra essi correlati.

Ciononostante, desideriamo ribadire in questa sede l'opportunità di pervenire quanto prima alla definizione delle regole relative ad alcuni aspetti tariffari che rivestono importanza anche ai fini della partecipazione alle prossime gare d'ambito.

Tra questi, senza dubbio il tema delle modalità di riconoscimento al gestore entrante della differenza VIR-RAB assume particolare urgenza.

Riteniamo che, per la loro delicatezza e complessità, le ipotesi di definizione delle suddette modalità debbano costituire oggetto di un approfondimento congiunto dell'Autorità e delle imprese di distribuzione (o delle loro associazioni).

A tale proposito la scrivente ribadisce la propria disponibilità alla partecipazione al tavolo di lavoro proposto nel corso dell'incontro tematico sui nuovi criteri tariffari tenutosi lo scorso febbraio presso la sede dell'Autorità.

In generale, rispetto ai contenuti del presente DCO, esprimiamo la nostra preoccupazione in merito alla ristrettezza dei tempi a disposizione per implementare le soluzioni innovative prospettate. Tali tempistiche non sono compatibili con l'entrata in vigore del nuovo assetto tariffario, previsto al 1° gennaio 2014 (modifiche della struttura della tariffa obbligatoria).

## **2.Osservazioni puntuali**

*S1. Osservazioni sul disegno di sistema tariffario previsto per il quarto periodo di regolazione.*

Si condivide l'opportunità di confermare l'attuale impostazione del sistema tariffario.

*S2. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi in relazione alla tematica del lag regolatorio.*

Si ritiene di non condividere pienamente le considerazioni espresse dall'Autorità in merito ai presunti benefici economici che le imprese avrebbero conseguito per effetto dell'aumento del numero di punti di riconsegna serviti tra l'anno  $t-2$  e l'anno  $t$ .

Il fenomeno non è generalizzabile e l'incremento del numero dei PDR riscontrato dall'Autorità certamente non si è verificato per le nostre associate.



**FEDERESTRATTIVA**

Come già osservato in occasione del DCO 56/2013, tale effetto incrementale non dovrebbe verificarsi neanche nei prossimi anni nei quali gli interventi sulla rete saranno sostanzialmente costituiti da sostituzioni di impianti esistenti arrivati alla fine della loro vita utile.

Inoltre, relativamente alla proposta di modificare gli attuali criteri di determinazione dei vincoli dei ricavi, si ritiene che il riferimento ai livelli di servizio attesi nell'anno  $t$  possa presentare delle criticità, in quanto si introduce un elemento di ulteriore incertezza nella definizione del vincolo dei ricavi.

Riteniamo che l'impresa di distribuzione sia l'unico soggetto in grado di fornire una realistica previsione del *trend* di crescita/decrecita del numero di PDR da essa serviti, tuttavia sarebbe opportuno che i criteri secondo i quali tali dati dovranno essere forniti siano adeguatamente disciplinati, insieme alle modalità di recupero successivo determinatosi per effetto di eventuali imprecisioni nella determinazione del vincolo tariffario (erronea valutazione del livello di servizio atteso).

Suggeriamo, pertanto, di lasciare inalterate le attuali modalità, prendendo come riferimento ai fini tariffari la "fotografia" degli impianti di distribuzione relativa all'anno  $t-2$ , eventualmente aggiornata in sede di "campagna invernale" così come prospettato al par. 15 del presente DCO.

Per quanto sopra espresso non riteniamo corretto mettere in collegamento la previsione di una maggiorazione del WACC a compensazione del *lag* regolatorio con la suddetta revisione delle modalità di determinazione del vincolo dei ricavi ammessi.

In altri termini, non è condivisibile che il fenomeno dell'aumento del numero dei PDR sopra menzionato, tutto da verificare nei prossimi anni, determini, seppur in parte, una fissazione ad un livello inferiore della predetta maggiorazione (0,5-0,6% anziché 1%).

Si ricordi, inoltre, che la distribuzione del gas naturale, a differenza di altre attività regolate, già non beneficia di alcuna maggiorazione del WACC per gli investimenti in sviluppo della rete.

*S3. Osservazioni sulle disposizioni per le località in avviamento ai fini della definizione del vincolo ai ricavi ammessi.*

Ci sembra che la soluzione prospettata dall'Autorità sia più coerente con la reale struttura di costo operativo per le località in avviamento rispetto all'attuale modalità di riconoscimento dei tali costo, e pertanto si condivide.

*S4. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.5, con riferimento alla definizione degli ambiti tariffari rilevanti ai fini della determinazione della tariffa obbligatoria.*



**FEDERESTRATTIVA**

Si ritiene opportuno mantenere l'attuale situazione che prevede 6 ambiti tariffari (opzione T5.0).

L'adozione di una delle opzioni alternative, ancor più se ci si riferisce all'opzione T5.A, comporterebbe un radicale mutamento dei sistemi di fatturazione e di calcolo degli operatori che, abbinato all'accresciuta complessità gestionale (in caso di T5.A per i venditori si pensi, tra le altre cose, alla numerosità delle schede comparative da presentare al cliente in fase di sottoscrizione contrattuale) genererebbe un aggravio dei costi operativi e gestionali.

È altresì importante ricordare che nella definizione della nuova componente della materia prima (CMEM+CPR) in vigore dall'1 ottobre 2013<sup>1</sup>, l'elemento *QTFi* relativo al servizio di trasporto verrà determinato sulla base degli ambiti tariffari attualmente previsti<sup>2</sup>.

Una modifica dell'attuale regolazione, come già riportato sopra, implicherebbe maggiori complessità e onerosità per gli operatori, un'accresciuta confusione per i clienti finali, e ritardi di gestione. A dimostrazione dell'appesantimento economico e gestionale introdotto dai cambi tariffari, vale la pena ricordare che in occasione della variazione della componente di costo della materia prima del gas, comprendendo le difficoltà degli operatori nell'adattare i propri sistemi alla nuova componente, l'Autorità ha ritenuto di riconoscere loro una componente, denominata *GRAD* che copre i costi legati alla gradualità nell'applicazione della riforma della componente di costo della materia prima.

*S5. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.6, con riferimento alla revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di distribuzione.*

Si ritengono preferibili le ipotesi T.6.0 e T.6.A, mentre la scelta dell'ipotesi T.6.B moltiplicherebbe l'articolazione tariffaria determinando un aggravio di complessità gestionale non bilanciato dai benefici che si conseguirebbero in termini di maggior aderenza ai costi sottesi.

*S6. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di misura.*

Pur comprendendo i razionali illustrati nel DCO che renderebbero concettualmente più adeguata una differenziazione per classe di misuratore dei corrispettivi a copertura dei costi del servizio di misura, tuttavia temiamo che la pur migliore riflessività sui costi sottesi, non necessariamente apprezzata dal cliente finale, non sia tale da giustificare la maggiore complessità gestionale che verrebbe introdotta.

---

<sup>1</sup> Cfr. Del. 196/2013/R/gas

<sup>2</sup> Cfr. Tabella 5 Del. 196/2013/R/gas

*S7. Osservazioni in merito alla rimodulazione delle componenti UGI, GS, RE ed RS.*

Anche in questo caso, in linea con quanto riportato al precedente spunto S4 non si ritiene percorribile una rimodulazione delle componenti *UGI, GS, RE ed RS*.

*S8. Osservazioni sulle ipotesi relative all'aggiornamento annuale delle quote variabili della tariffa obbligatoria.*

Fatto salvo che i *trend* attesi relativi al numero di punti di riconsegna sia determinato sulla base delle migliori stime fatte dai distributori, si condivide l'ipotesi di revisione delle modalità di aggiornamento delle quote variabili della tariffa obbligatoria.

*S9. Osservazioni sull'ipotesi di intervento regolatorio con riferimento alla componente tariffaria canoni comunali.*

Valgono le stesse considerazioni espresse allo spunto S.2.

Inoltre si segnala la necessità di prevedere un flusso di comunicazione standard tra distributori e venditori per identificare quei PDR interessati da tale componente.

*S10. Osservazioni sull'ipotesi di introduzione di una specifica componente tariffaria a copertura della differenza tra VIR e RAB.*

In occasione delle passate consultazioni inerenti la definizione dei criteri tariffari per il quarto periodo regolatorio (341/2102 e 56/2013) la scrivente ha formulato<sup>3</sup> alcune proposte di regolazione delle modalità di riconoscimento al gestore entrante del differenziale VIR-RAB, cui si rimanda integralmente per esigenze di sinteticità della presente risposta, e finalizzate, in particolare, a rendere praticabile l'applicazione alla predetta differenza delle medesime regole previste per la remunerazione del capitale investito.

Su tale tema, tuttavia, il presente DCO non riporta avanzamenti nell'analisi delle ipotesi avanzate dalla stessa Autorità nelle precedenti consultazioni né delle risultanze delle stesse con riferimento alle osservazioni formulate dagli operatori interessati.

Riteniamo necessario, pertanto, che prima di procedere ad una puntuale definizione delle predette regole, venga effettuato dall'Autorità un ulteriore passaggio di condivisione con gli operatori, anche, eventualmente, istituendo il tavolo di lavoro da questi ultimi auspicato nel corso dell'incontro illustrativo dei nuovi criteri tariffari tenutosi lo scorso febbraio presso la sede dell'Autorità.

---

<sup>3</sup> Documenti di risposta Federestrattiva del 1 ottobre 2012 e del 30 aprile 2013.



**FEDERESTRATTIVA**

Quanto alla proposta di introduzione di una componente tariffaria specifica a livello di singolo Comune, ci sembra che questa comporti una complicazione eccessiva rispetto all'obiettivo che si intende perseguire.

Più percorribile, a nostro avviso, un'eventuale modulazione di tale componente a livello di ambito territoriale minimo, ma solo nel caso in cui in esito alla presente consultazione i soggetti che vi hanno partecipato dovessero esprimere una generale preferenza per le opzioni T5.A o T5.B di cui allo spunto S.4.

#### *S11. Osservazioni sui criteri per la determinazione tariffaria d'ufficio.*

Per effetto della previsione della legislazione vigente, già dal 2015 innumerevoli concessioni dovranno essere messe a gara, tra queste potranno esserci anche località soggette a tariffa d'ufficio. In tali casi, in sede di gara, non ci è chiaro se tale informazione sarà comunicata al potenziale gestore entrante.

In tali casi, dopo l'aggiudicazione della gara come si procederà alla definizione della sua tariffa di riferimento?

#### *15 Tempistiche di pubblicazione delle tariffe e campagne per la raccolta dati*

Si concorda sulla proposta di riorganizzazione temporale delle sessioni di raccolta dei dati ai fini rispettivamente della determinazione della tariffa obbligatoria e della tariffa di riferimento.

#### *16 Gestione delle richieste di rettifica*

Relativamente, invece, alla gestione delle richieste di rettifica, si fa osservare come l'approccio asimmetrico che codesta Autorità intende adottare penalizzi oltremodo gli operatori.

Si preferisce che siano lasciate inalterate le attuali modalità di gestione delle rettifiche, mantenendo un trattamento simmetrico delle stesse rispetto all'anno di entrata in vigore della tariffa di riferimento rettificata.

#### *S12. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi.*

e

*S14. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.7, con riferimento alla determinazione della componente della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi.*

e

*S15. Osservazioni in merito alle eventuali modalità di determinazione della porzione dei costi operativi da coprire mediante la quota variabile della tariffa di riferimento.*



**FEDERSTRATTIVA**

Si considera preferibile confermare la struttura monomia per la componente a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, per quanto espresso qui di seguito.

Pur non ravvisando particolari criticità nell'introduzione di una struttura binomia, come prospettata con l'opzione T7.A, preme ricordare che la scelta di parametrare la componente suddetta sul numero di PDR serviti era stata adottata in passato proprio con la finalità di escludere gli effetti sui ricavi conseguibili della variabilità dei volumi erogati, e peraltro fondata sulla assoluta marginalità dei costi operativi variabili rispetto a quelli fissi (inferiori al 5%).

La previsione di una quota variabile nella componente tariffaria predetta (espressa in euro/smc) ci appare, pertanto, un passo indietro rispetto a quanto statuito per il vigente periodo regolatorio, e foriera di potenziali elementi di incertezza che, a nostro avviso, non bilancerebbero la presunta maggior *cost reflectivity* della tariffa.

In virtù di quanto appena espresso, la soluzione T7.B ci sembra ancor meno praticabile, anche perché non si riscontra un nesso tra la maggiorazione (10% anziché 5%) della quota dei costi operativi allocati sulla componente variabile e l'incentivo per il distributore all'accuratezza nella rilevazione dei dati di misura.

La regolazione vigente già prevede misure che spingono l'impresa di distribuzione ad una maggiore responsabilizzazione nell'attività di misura, le cui criticità, come peraltro osservato in occasione della recente consultazione 202/2013, sono piuttosto legate alla ancora diffusa inaccessibilità dei misuratori.

Pertanto, stanti le attuali criticità nel servizio di misura, ci sembra che l'opzione T7.A non possa che amplificare l'incertezza nella determinazione del vincolo dei ricavi.

*S13. Osservazioni sull'ipotesi di definizione delle componenti  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  e  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$  della tariffa di riferimento.*

Si concorda con il mantenimento della struttura monomia per le componenti tariffarie in oggetto.

Rimarchiamo, tuttavia, anche in questa sede, l'inadeguatezza del metodo parametrico ai fini del riconoscimento degli investimenti centralizzati.

Indipendentemente dalle scelte che saranno adottate in relazione alle proposte di revisione delle strutture tariffarie di riferimento (per macro-area, per ambito, per singola impresa) oggetto di consultazione con il DCO 56/2013, il ritorno di un investimento centralizzato non è sempre garantito, essendo penalizzati i soggetti che investono di più e quelli che operano su ambiti con minor numero di PDR serviti.



**FEDERESTRATTIVA**

*S16. Osservazioni sull'ipotesi di definizione della componente  $t(cot)$  della tariffa di riferimento.*

Si concorda con la proposta di confermare l'attuale struttura.

*S17. Osservazioni sulle ipotesi di revisione dell'articolazione della componente della tariffa di misura a copertura dei costi dei concentratori.*

Sul tema dei concentratori la scrivente ha già avuto modo in passato di esprimere la propria contrarietà rispetto alla scelta effettuata dall'Autorità di includere i relativi investimenti tra i costi di capitale centralizzato (documento di risposta al DCO 56/2013).

Si ribadisce, pertanto, l'opportunità di una rivisitazione di tale scelta che porti all'iscrizione di tali cespiti nelle immobilizzazioni di località.

Ciò premesso, in relazione all'ipotesi di prevedere un'articolazione della componente  $t(con)$  in base alla densità di clientela servita, questa ci appare condivisibile nella misura in cui detto parametro determini una proporzionalità inversa rispetto al numero di concentratori da installare/utilizzare.

*S18. Osservazioni sulle ipotesi di fissazione della struttura delle tariffe di riferimento per il servizio di misura*

Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di introdurre una differenziazione dei corrispettivi in funzione della dimensione dei punti di riconsegna serviti.

Delle due opzioni presentate, ci sembra preferibile quella che prevede la suddivisione in due soli raggruppamenti (gruppi di misura maggiori di G6 e gruppi di misura fino a G6), in quanto pare bilanciare sufficientemente l'esigenza di semplicità implementativa con quella di riflettere correttamente il livello dei costi operativi connessi (obblighi di verifica periodica per le classi dei gruppi di misura maggiori o uguali a G10).

*S19. Osservazioni sull'ipotesi di mantenere i meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura.*

Si concorda con l'orientamento di rinviare la valutazione delle ipotesi per un'eventuale modifica all'attuale sistema perequativo.

*S20: Osservazioni sulle ipotesi di revisione del meccanismo di perequazione dei costi della misura.*





**FEDERESTRATTIVA**

Non vi sono particolari osservazioni se non quella di ribadire che tra le cause del ritardo riscontrato nell'assolvimento degli obblighi di sostituzione dei misuratori andrebbe annoverata anche la condizione di un mercato dei componenti ancora oggi non sufficientemente matura, unitamente ad una tempistica di *roll out* prevista dai provvedimenti dell'Autorità particolarmente sfidante.

Riteniamo, invece, condivisibili le proposte riportate al par. 23.14 relative ad un'articolazione delle penali in funzione del ritardo accumulato, accompagnata dalla previsione di esenzioni nei casi di accertata inadeguatezza del mercato dei misuratori.

*S25. Osservazioni sui principi che l'Autorità intende adottare nella riforma dei contributi di connessione.*

Si concorda con l'ipotesi di confermare un differente trattamento per i lavori semplici e per i lavori complessi.

La proposta di riforma dei contributi di connessione presentata dall'Autorità appare condivisibile, purché l'applicazione del regime a *forfait* sia limitato all'esecuzione di lavori semplici (per quei lavori facilmente tipizzabili, in media e bassa pressione ed entro i 10 m dalla rete di distribuzione) mentre la spesa relativa all'esecuzione di lavori complessi continui ad essere calcolata sulla base dei progetti e dei preventivi redatti dalle imprese distributrici.

Non abbiamo controindicazioni rispetto all'introduzione di un *driver* locazionale per tenere conto delle differenze a livello nazionale del costo dei componenti e della mano d'opera.

Nel determinare il contributo a *forfait*, a nostro parere dovranno essere tenuti in evidenza e pertanto stabiliti forfait differenziati per:

- Contributo per prese in bassa pressione a servizio di un PDR singolo per lunghezze fino a 10 m.;
- Contributo per prese in media pressione a servizio di un PDR singolo per lunghezze fino a 10 m.;
- Contributo per i PDR oltre il primo nel caso di presa a servizio di più PDR;
- Forfait per le lunghezze oltre i 10 metri

Infine, non si ritiene corretto, da un punto di vista economico, procedere alla modalità di socializzazione dei costi (approccio "*deep*"), ripartendo cioè su tutto il sistema i costi legati a richieste di singoli soggetti, preferendo che tale onere sia addebitato prevalentemente in capo ai singoli richiedenti (approccio "*shallow*").

Ad ogni modo si propone di avviare un tavolo di confronto con le associazioni di categoria per valutare e condividere le opzioni proposte da codesta Autorità per il prezzario di riferimento per le soluzioni a *forfait*.

*S26. Osservazioni in tema di regolazione della prestazioni accessorie ulteriori agli allacciamenti.*

Concordiamo con la proposta dell'Autorità.

La pubblicazione di un "prezziario" gas analogo a quello previsto nel mercato elettrico, permetterebbe di gestire con maggiore efficienza, semplicità e chiarezza le richieste di prestazioni effettuate dai clienti.

Riteniamo indispensabile, tuttavia, che tale prezziario sia effettivamente allineato ai valori di mercato.